



TRIBUNALE DI TERAMO
UFFICIO NEP

Teramo 06/03/2025

Prot. N. 770/25- UNEP

Al Sig. Presidente del Tribunale di Teramo
Sede

OGGETTO: Nota 26/02/2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in materia di richiesta all'Unep di atti da notificare a mezzo posta con modalità cartacea.

Con nota 26 febbraio 2025 il Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Teramo chiede "... che l'ufficio UNEP presso il Tribunale di Teramo provveda ad accettare le notifiche richieste a mezzo posta dagli avvocati".

Nel confermare l'attenzione e disponibilità che l'Unep ha da sempre accordato all'Avvocatura, corre l'obbligo di precisare che le circostanze riferite si sostanziano nella pretesa di materiale consegna dell'atto cartaceo allo sportello fisico dell'Unep da recapitare all'ufficio postale, soprattutto in materia esente, con imputazione all'Erario delle spese di postalizzazione (€ 12,00 c.u. circa).

A sommosso parere dello scrivente le problematiche sollevate trovano oggettiva soluzione nel novellato sistema delle notificazioni in materia civile così come disciplinato dal codice di rito, dalla legge n. 53 del 21 gennaio 1994 come modificata dall'art. 6 comma 4 lett. A del d.lgs 164/2024 e dalle disposizioni organizzative e regolamentari che hanno ridefinito l'assetto degli Uffici e le specifiche tecniche di notificazione degli atti nel processo telematico adottate dal Direttore Generale DGSIA il 2 agosto 2024 e pubblicate sul Portale dei Servizi Telematici il 30 settembre 2024, che hanno di fatto reso obbligatoria la modalità telematica di esecuzione delle notificazioni.

Il d.lgs 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) con l'art. 3, co 11, lett b, n. 1) al fine di procedere al riordino e all'implementazione del processo civile telematico, facendo assurgere la modalità telematica di esecuzione della notificazione a requisito di forma delle notificazioni, ha modificato l'art. 137 c.p.c. prevedendo espressamente:

COMMA 2: *L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.*

COMMA 6: *L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.*

COMMA 7: *L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiara che la notificazione, con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.*

L'obbligo di notifica da parte dell'avvocato comporta, perciò, il divieto per l'ufficiale giudiziario di eseguire le notificazioni ad eccezione che, per l'avvocato, non sia stato possibile eseguire la notificazione secondo le modalità previste dalla legge o la notificazione non abbia avuto esito positivo, per causa non imputabile al destinatario.

L'Unep di questo Tribunale, in ossequio a tali principi e alle specifiche tecniche adottate dal Direttore Generale DGSIA il 2 agosto 2024 e pubblicate sul Portale dei Servizi Telematici il 30 settembre 2024 che hanno reso obbligatoria la modalità telematica di esecuzione delle notificazioni ha attivato, nei tempi prescritti (**Nota Capo Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica m.dg.DDSC.06/09/2024.00061109.U**) tutte le funzionalità di RICEZIONE/PAGAMENTO/INVIO telematico delle richieste di notificazione sia da parte dei soggetti abilitati interni che da parte dei soggetti abilitati esterni, nonché le richieste di pignoramento e Ricerca Beni e dei connessi PAGAMENTI TELEMATICI (artt. 197 e 198 T.U. 115/2002 - spese di giustizia), tramite deposito telematico in attuazione delle Specifiche tecniche rilasciate dal Direttore Area Civile della DGSIA ex art. 34 del d.m. 21/02/2011 n. 44.

Al fine di fornire un contributo operativo l'Unep di Teramo ha condiviso con il Consiglio dell'Ordine e pubblicato sul Portale del Tribunale di Teramo specifiche Linee guida.

Con Provvedimenti Organizzativi e di Servizio del Capo dell'Ufficio, sono state rideterminate le competenze del personale Unep e l'Organizzazione dell'Ufficio agevolando l'uso di strumenti informatici e telematici al fine di garantire funzionalità delle proprie strutture (Ricezione/Pagamenti Telematici) in un'ottica di contenimento dei costi e di efficienza del servizio, adottando le modalità di notificazione meno onerose sia per l'Erario che per l'utenza. (Circ. Ministero della Giustizia, 14 novembre 2005 Prot. n. 6/1600/035/EM).

Sul presupposto che, nell'ambito del processo telematico la comunicazione di cancelleria sia tecnicamente identica ad una notifica a mezzo PEC, il correttivo Cartabia ha operato una analoga previsione (art. 3, co. 1 lett. p 1) per le comunicazioni di cancelleria (art. 136 c.p.c.), con la conseguenza che anche per esse, al pari delle notificazioni, se la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all'Unep territorialmente competente a procedere nelle forme tradizionali.

L'art 196 quinquies- *Dell'atto del processo in formato elettronico*, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, stabilisce che: "L'atto del processo è redatto in formato elettronico [...] ed è depositato telematicamente" (art. 4, co. 5 lett. b d.lgs 164/2024).

Perché l'ufficiale giudiziario possa procedere all'esecuzione dell'atto del processo in modalità telematica tramite gli applicati informatici ministeriali è necessario che l'atto venga trasmesso all'Unep dai soggetti abilitati, interni ed esterni, in formato digitale.

Accedere a soluzioni estranee al sistema di gestione informatico delle notificazioni, per le quali è previsto nel Gsu-Web la consultazione di informazioni, la trasmissione e conservazione degli atti informatici relativi al processo, significherebbe praticare una irragionevole alterazione dell'Organizzazione dell'Ufficio costretto ad attività materiali e contabili non previste, né compatibili, con le nuove, ricordate, specifiche tecniche.

E' stata, infatti, prevista l'accettazione automatica dei depositi di atti e documenti, che siano stati effettuati dai soggetti abilitati, salvo anomalie bloccanti ed è stata modificata la disciplina dei pagamenti telematici essendo stata prevista la messa a disposizione nel PST delle funzionalità del sistema del c.d. "PagoPA", con l'eliminazione di tutta la previgente disciplina, in modo da facilitare i pagamenti telematici da parte dei soggetti abilitati esterni.

Modificando gli artt. 136 c.p.c., 149-bis c.p.c. e 3-ter L. 53/94, il Correttivo aggiunge che, salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione o notifica a mezzo PEC non può essere eseguita o non abbia avuto esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa deve essere eseguita con le altre modalità previste dalla legge:

nel caso del cancelliere,

- - trasmettendo gli atti all'UNEP territorialmente competente ad eseguire le notificazioni nei modi ordinari (art.138,151 c.p.c.);

nel caso dell'avvocato,

- - notificando in proprio a mezzo posta, senza necessità di dichiarazione alcuna - perché tale modalità di notificazione è espressamente prevista dalla legge art. 3 ter l. 53/94 così come modificato dal correttivo Cartabia. d.lgs 164/2024;

- - o trasmettendo gli atti all'UNEP territorialmente competente ad eseguire le notificazioni nei modi tradizionali (art.138 e ss. c.p.c.), dichiarando, in tal caso, all'ufficiale giudiziario, che il destinatario non dispone di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o che la notificazione a mezzo PEC non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa specificamente indicata non imputabile al destinatario;

- La trasmissione all'ufficiale giudiziario non ha, perciò, natura sostitutiva ma è finalizzata all'esercizio di quelle prerogative funzionali che la legge gli riserva per assicurare l'esito della notifica, quale essenziale presidio del diritto di difesa del destinatario, con la notificazione a mani proprie dello stesso o, comunque, nelle altre forme tradizionalmente previste dal codice di procedura civile (art. 138, 139, 140, 143).

A seguito dell'entrata in vigore del Correttivo Cartabia e del relativo intervento sui sistemi ministeriali, dal 26 novembre 2024 è stata attivata sul PST l'area web per il deposito delle notifiche non andate a buon fine per causa imputabile al destinatario.

Quanto in premessa conduce ad escludere la possibilità stessa che all'ufficiale giudiziario possano essere rimesse richieste di notifica per la postalizzazione materiale degli atti all'ufficio postale con imposizione delle relative spese all'Erario.

Una diversa soluzione contrasterebbe con le regole e i principi, anche di economicità, del processo telematico e finirebbe per compromettere l'assetto organizzativo e funzionale degli Uffici Notificazioni ed Esecuzioni su cui il legislatore ha concentrato ogni sforzo, proprio per garantire che l'atto sia ricevuto dal destinatario in persona, così realizzandosi la migliore tutela dei diritti di difesa dei destinatari delle notificazioni.

Con Osservanza

dott. Carmine Tarquini
dirigente Unep



